



Comune di Sagliano Micca

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FORGNONE PATRICK - Sindaco	Sì
2. SORMANI PAOLA - Consigliere	Sì
3. RUSSO MATTEO - Consigliere	Sì
4. FERRARO FORNERA MAURO - Consigliere	Sì
5. LOMUSCIO MONICA - Consigliere	Sì
6. PRINA MELLO ENRICO - Consigliere	Sì
7. MAPPA GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. RANIERO DAVIDE - Consigliere	Sì
9. BLOTTO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
10. VELLA ALESSANDRO - Consigliere	No
11. PASQUAL DRANZET VALTER - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CERETTO Dr. Cesare il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FORGNONE PATRICK nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto infine l'articolo 174 del D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244 (Milleproroghe), relativo all'ulteriore differimento al 31.03.2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e ss.mm.ii., il quale ha sospeso, anche per l'anno 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3 bis del D. Lgs. 14.3.2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Richiamata la propria Deliberazione n. 4 del 27.04.2016, relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni I.M.U. per l'Anno 2016;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente:

- ridurre l'aliquota dell'IMU;
- introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Ritenuto di provvedere ad assicurare il pareggio di bilancio, nonché la continuità dei servizi esistenti e gli interventi di programma, attraverso la determinazione dell'aliquota IMU come di seguito specificato:

- Aliquota: 3,50 per mille per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (un C2, un C7 e un C6);
- Aliquota: 9,60 per mille (per tutti gli immobili di gruppo catastale D “immobili produttivi” e C1);
- Aliquota: 10,60 per mille (tutti gli altri immobili, comprese aree fabbricabili);

confermando una detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, ammontante ad Euro 200,00, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, tale detrazione viene ripartita tra di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione stessa si verifica;

Visto il parere dell'organo di revisione contabile;

DELIBERA

1) Di determinare, sulla base della suesposta premessa da intendere espressamente riprodotta e approvata nel presente punto del dispositivo, le aliquote dell'Imposta Municipale propria per l'Anno 2017, come di seguito specificato:

- **Aliquota: 3,50 per mille** per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (un C2, un C7 e un C6);
- **Aliquota: 9,60 per mille** (per tutti gli immobili di gruppo catastale D "immobili produttivi" e C1);
- **Aliquota: 10,60 per mille** (tutti gli altri immobili, comprese aree fabbricabili);

confermando una detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, ammontante ad Euro 200,00, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, tale detrazione viene ripartita tra di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione stessa si verifica;

2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'Art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione, documenti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'Art.24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
FORGNONE PATRICK

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CERETTO Dr.Cesare